

XVII legislatura

**MODIFICHE APPROVATE
DALLA CAMERA DEI
DEPUTATI AL DISEGNO DI
LEGGE DI STABILITÀ
(A.S. N. 2111-B)**

*per le parti di interesse
della Commissione Affari
costituzionali*

dicembre 2015
n. 270



servizio studi del Senato

ufficio ricerche sulle questioni
istituzionali, sulla giustizia e sulla
cultura



SERVIZIO STUDI

TEL. 066706-2451

studi1@senato.it

I dossier del Servizio studi sono destinati alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari. I testi e i contenuti normativi ufficiali sono solo quelli risultanti dagli atti parlamentari. Il Senato della Repubblica declina ogni responsabilità per la loro eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge. I contenuti originali possono essere riprodotti, nel rispetto della legge, a condizione che sia citata la fonte.

*Si riportano qui di seguito - circa l'articolo unico di cui consta il disegno di legge di stabilità 2016 quale approvato dalla Camera dei deputati (A.S. n. 2111-B) - alcuni brevi cenni riepilogativi, riferiti esclusivamente alle **modifiche** approvate dalla Camera dei deputati nel corso della lettura colà svoltasi, rispetto al testo innanzi licenziato dal Senato.*

Commi 29-34

(Determinazione dei fabbisogni standard)

Questi commi - introdotti dalla Camera dei deputati - intervengono sulla procedura per l'approvazione delle note metodologiche e dei fabbisogni standard prevista dal decreto legislativo n.216 del 2010, emanato in attuazione della legge delega n. 42 del 2009 sul federalismo fiscale.

Essi mirano a semplificare ed accelerare siffatta procedura.

Vi è tra l'altro disposta la soppressione dell'attuale Commissione tecnica paritetica per l'attuazione del federalismo fiscale, sostituita da un nuovo organo, la Commissione tecnica per i fabbisogni standard.

Comma 177

(Risorse per la proroga della convenzione con Radio radicale)

Questo nuovo comma autorizza la spesa di 10 milioni per il 2016, per le finalità di cui all'articolo 2, comma 3, del decreto-legge n. 194 del 2009.

Si tratta della proroga, per un ulteriore anno, della convenzione stipulata fra il Ministero dello sviluppo economico e il Centro di produzione s.p.a., titolare dell'emittente Radio Radicale, per la trasmissione radiofonica delle sedute parlamentari.

Tale convenzione è stata stipulata ai sensi dell'articolo 1, comma 1, della legge n. 224 del 1998. Quella disposizione dispose (confermando lo strumento della convenzione da stipulare a seguito di gara pubblica, i cui criteri dovevano essere definiti nel quadro dell'approvazione della riforma generale del sistema delle comunicazioni) in via transitoria il rinnovo per un triennio (con decorrenza 21 novembre 1997) della convenzione a suo tempo stipulata tra il Ministero delle comunicazioni e il Centro servizi Spa,

per la trasmissione radiofonica dei lavori parlamentari, quantificando un onere annuo di 11,5 miliardi di lire.

Le successive proroghe sono state autorizzate e finanziate, prima per trienni di spesa, poi per singole annualità e, da ultimo, per il biennio 2014-2015.

Ai conseguenti oneri si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili (istituito dall'articolo 1, comma 200, della legge n. 190 del 2014).

Comma 215

*(Contratti di lavoro a tempo determinato
nelle Regioni a Statuto speciale)*

Presso la Camera dei deputati, la Commissione Bilancio ha introdotto una proroga, fino al 31 dicembre 2016 (in luogo del 31 dicembre 2015), dei contratti a tempo determinato delle Regioni a Statuto speciale e dei loro enti territoriali (nei limiti già previsti dal comma 9-*bis* dell'articolo 4 del decreto-legge n. 101 del 2013, che prevede, ai fini della programmazione triennale del fabbisogno di personale riferita al quadriennio 2013-2016, l'obbligo, per le Regioni a Statuto speciale e per altri specifici enti territoriali, di calcolare il complesso delle spese per il personale al netto dell'eventuale contributo erogato dalle Regioni).

Ulteriore modifica è stata apportata presso la Camera dei deputati, dall'Assemblea. Vi si prevede che la proroga dei contratti a tempo determinato entro le Regioni a Statuto speciale possa essere disposta in deroga ai limiti o divieti prescritti dalle vigenti disposizioni (rimangono tuttavia ferme alcune disposizioni della legge finanziaria 2007: legge n. 296 del 2006, cfr. suoi commi 557, 557-*quater*, 562 primo periodo). Per il 2016, gli enti territoriali compresi nel territorio delle Regioni a Statuto speciale, i quali si trovino nelle condizioni di riequilibrio stabile del bilancio (ai sensi dell'articolo 259 del Testo unico degli enti locali), non hanno applicate le disposizioni (contenute in quel medesimo articolo: cfr. suoi commi 6, 7 e 8) circa la rideterminazione (*sub iudice* della Corte dei conti) della dotazione organica, con dichiarazione del personale eccedentario o comunque sovranumerario rispetto ai rapporti medi dipendenti-popolazione e la riduzione della spesa per il personale a tempo determinato a non oltre il 50 per cento della spesa media sostenuta a tale titolo per l'ultimo triennio antecedente.

Commi 219 e 224

(Dotazioni organiche dirigenti pubblici; disposizioni in materia di conferimenti di incarichi)

Il comma 219 è stato modificato introducendo una disposizione transitoria per gli incarichi dirigenziali conferiti dopo il 15 ottobre 2015 (data oltre alla quale sono resi indisponibili i posti dirigenziali vacanti) ma prima della entrata in vigore della presente legge di stabilità: viene in particolare precisato che, al 1° gennaio 2016 (data di entrata in vigore della legge di stabilità), tali incarichi cessano di diritto con risoluzione dei relativi contratti, fatti salvi i casi per i quali, al 15 ottobre 2015, sia stato avviato il procedimento per il conferimento dell'incarico.

Sono altresì fatti salvi gli incarichi dirigenziali conferiti, anche dopo il 1° gennaio 2016 (data di entrata in vigore della legge di stabilità), nei casi relativi a:

- posti dirigenziali in enti pubblici nazionali o a strutture organizzative istituiti dopo il 31 dicembre 2011;
- posti dirigenziali specificatamente previsti dalla legge;
- posti dirigenziali appartenenti a strutture oggetto di riordino, con riduzione del numero di posti, negli anni 2014 e 2015.

Sono altresì fatti salvi gli incarichi conferiti a dirigenti assunti per concorso pubblico bandito prima del 1° gennaio 2016 (data di entrata in vigore della legge di stabilità) o da svolgere in base al comma 117 (che prevede l'assunzione di 50 dirigenti, oltre che di 50 unità nei profili iniziali della carriera prefettizia, 10 avvocati dello Stato e 10 procuratori dello Stato) o in applicazione delle procedure di mobilità previste dalla legge.

In ogni altro caso, in ciascuna amministrazione possono essere conferiti incarichi dirigenziali solo nel rispetto del numero complessivo dei posti resi indisponibili in base alla disposizione in commento.

Il modificato comma 224 aggiunge, tra il personale escluso dall'applicazione del comma 219, in base al quale sono resi indisponibili i posti dirigenziali di prima e seconda fascia delle amministrazioni pubbliche che risultano vacanti alla data del 15 ottobre 2015, i seguenti soggetti:

- il personale appartenente alla dirigenza di seconda fascia con funzione tecnico-ispettiva del MIUR;
- il personale preposto ai posti dirigenziali del Dipartimento della protezione civile.

Comma 225

(Dotazioni organiche del Ministero dell'interno)

Questo nuovo comma prevede che entro un anno dall'entrata in vigore del decreto legislativo di attuazione della riforma delle prefetture (cfr. legge n. 124 del 2015, articolo 8, comma 1, lettera *e*), il Ministero dell'interno emani il regolamento di organizzazione per adattare le proprie strutture alle riduzioni delle dotazioni organiche previste, per le amministrazioni statali e gli enti pubblici, dall'articolo 2, comma 1, del decreto-legge n. 95 del 2012.

Nel medesimo termine deve essere attuata la disposizione concernente il riassorbimento del personale in soprannumero (di cui all'articolo 2, comma 11, lettera *b*) del richiamato decreto-legge n. 95).

Ove i regolamenti ministeriali intervenissero prima dell'attuazione della suddetta delega, il Ministero dell'interno potrà intervenire esclusivamente sugli uffici centrali (escludendosi così le strutture periferiche, quali prefetture, questure e comandi del Corpo nazionale dei vigili del fuoco).

Comma 229

(Assunzioni di personale degli enti locali)

Questo nuovo comma autorizza i Comuni istituiti dal 2011 per effetto di fusioni, nonché le unioni di Comuni, ad assumere personale a tempo indeterminato nel limite del cento per cento della spesa relativa al personale di ruolo cessato dal servizio nell'anno precedente.

Comma 234

(Assunzioni e mobilità nella pubblica amministrazione)

Questo nuovo comma è volto a prevedere che le Regioni, gli enti locali e le amministrazioni pubbliche previste dal comma 425 dell'articolo 1 della legge n. 190 del 2014, che abbiano processi di mobilità in atto, assumano personale, soltanto nel momento in cui nel corrispondente ambito regionale sia stato ricollocato il personale interessato alla relativa mobilità.

A tale fine la disposizione prevede che le Regioni e gli enti locali rendano nota l'avvenuta ricollocazione, nel relativo ambito regionale, sul portale mobilità, mentre le amministrazioni pubbliche in oggetto procedono

mediante autorizzazione delle assunzioni come previsto dalla normativa vigente.

Si tratta delle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, le agenzie, le università e gli enti pubblici non economici, ivi compresi quelli di cui all'articolo 70, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, con esclusione del personale non amministrativo dei comparti sicurezza, difesa e Corpo nazionale dei vigili del fuoco, del comparto scuola, AFAM ed enti di ricerca.

Comma 306

(Lavoratori in mobilità e attività di pubblica utilità)

Questo nuovo comma include anche i lavoratori sottoposti a procedure di mobilità entro la disposizione (dell'articolo 26, comma 1, del decreto legislativo n. 150 del 2015: cd. *Jobs act*) che prevede la possibilità che i lavoratori che fruiscono di strumenti di sostegno del reddito in costanza di rapporto di lavoro siano chiamati a svolgere attività a fini di pubblica utilità a beneficio della comunità territoriale di appartenenza, nel territorio in cui siano residenti, sotto la direzione e il coordinamento delle amministrazioni pubbliche.

Comma 361

(Rimodulazione delle risorse per iniziative a favore della minoranza slovena)

Questo nuovo comma novella il comma 524 dell'articolo 1 della legge n.190 del 2014.

La norma del 2014 prevedeva la facoltà per la regione Friuli Venezia Giulia di rimodulare gli interventi previsti dalla legge n. 38 del 2001, Norme a tutela della minoranza linguistica slovena della regione Friuli-Venezia Giulia, in materia di uso della lingua slovena nella pubblica amministrazione, per promuovere istituzioni e attività della minoranza slovena e per l'attuazione di interventi volti allo sviluppo dei territori dei comuni in cui è storicamente insediata la minoranza slovena. Le risorse destinate a tali scopi erano stabilite annualmente nella legge di stabilità. Con l'emendamento in questione si prevede:

- la possibilità di destinare le risorse in questione anche al Comitato istituzionale paritetico per i problemi della minoranza slovena;

- la fissazione in 10 milioni di euro, a decorrere dal 2016 delle risorse destinate agli obiettivi della presente norma.

Comma 362

(Interventi a tutela del patrimonio storico e culturale delle comunità degli esuli italiani dall'Istria, da Fiume e dalla nonché a favore della minoranza italiana in Slovenia e in Croazia)

Questo nuovo comma autorizza la spesa di 2,3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018 per la prosecuzione degli interventi a tutela del patrimonio storico e culturale delle comunità degli esuli italiani dall'Istria, da Fiume e dalla Dalmazia, e la spesa di 3,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018 per la prosecuzione degli interventi a favore della minoranza italiana in Slovenia e in Croazia.

Commi 397 e 398

(Croce Rossa italiana)

Questi nuovi commi apportano alcune modifiche ad articoli del decreto legislativo n. 178 del 2012, concernente la riorganizzazione dell'Associazione italiana della Croce Rossa.

Si fa cenno a quelle di tali modifiche, che possano risultare di interesse per la Commissione Affari Costituzionali.

Con alcune modifiche all'articolo 6 di quel decreto legislativo, viene stabilito che al personale civile e militare della CRI assunto da altre amministrazioni si applichino le procedure di transito di cui all'articolo 5 del medesimo decreto legislativo e che al personale risultante eccedentario si applicano i processi di mobilità previsti per le pubbliche amministrazioni.

Il personale posto in mobilità, in attesa della conclusione delle relative procedure, previa convenzione tra le parti, può prestare temporaneamente la propria attività presso altre pubbliche amministrazioni per garantire fini di interesse pubblico.

Sono altresì dettate modifiche di coordinamento all'articolo 7, comma 2-*bis* del decreto-legge n. 192 del 2014 in tema di applicazione delle procedure di mobilità presso le pubbliche amministrazioni al personale della CRI.

Comma 417

(Piano nazionale contro la tratta di esseri umani)

Questo nuovo comma destina al bilancio della Presidenza del Consiglio dei ministri 3 milioni di euro per gli anni 2016-2018, per lo svolgimento delle azioni e degli interventi connessi alla realizzazione del programma unico di emersione, assistenza ed integrazione sociale, attuativo del Piano nazionale contro la tratta degli esseri umani.

Comma 457

(Comuni colpiti dal sisma)

Questo nuovo comma estende all'anno 2016 la disposizione che prevede, in favore dei comuni colpiti dai recenti eventi sismici in Emilia Romagna, Lombardia, Veneto, Abruzzo e Toscana, la limitazione al 50 per cento del taglio previsto a titolo di Fondo di solidarietà comunale, quale contributo alla finanza pubblica disposto a decorrere dal 2015 dalla legge di stabilità, già applicata con riferimento all'anno 2015.

A tal fine è modificato il comma 436 dell'articolo 1 della legge n. 190 del 2014 (legge di stabilità 2015).

Tale ultima disposizione - posto che quella legge di stabilità definiva il concorso dei Comuni al contenimento della spesa pubblica, stabilendo una riduzione del Fondo di solidarietà comunale di 1.200 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015 - ha previsto in merito alla distribuzione del peso del contributo tra i Comuni, che per l'anno 2015, fermo restando l'obiettivo complessivo di contenimento della spesa per l'intero comparto nella misura di 1.200 milioni, la riduzione dei trasferimenti a titolo di Fondo di solidarietà si applicasse nella misura del 50 per cento per i Comuni colpiti da recenti eventi sismici in Emilia Romagna, Lombardia, Veneto, Abruzzo e Toscana.

Comma 468

(Comitati di settore)

Questo nuovo comma interviene sulla normativa (articolo 41 del decreto legislativo n. 165 del 2001) relativa all'attività dei comitati di settore istituiti nell'ambito della Conferenza delle Regioni (per le Regioni, i relativi enti dipendenti e il Servizio sanitario nazionale e nell'ambito dell'ANCI, dell'UPI e di Unioncamere (per i dipendenti degli enti locali, delle Camere di commercio e dei segretari comunali e provinciali).

Prevede, in particolare, che l'attività dei suddetti comitati non debba essere limitata ad uno solo dei quattro comparti di contrattazione collettiva nazionale previsti (dalla riforma operata con il decreto legislativo n. 150 del 2009) nel pubblico impiego.

Comma 474

(Assegnazione del personale di polizia)

Questo nuovo comma dispone la ricognizione, da effettuarsi da parte del Ministro dell'interno entro il 31 marzo 2016, del personale di polizia assegnato a funzioni amministrative o di scorta personale, al fine di valutarne l'eventuale assegnazione ad operazioni di sicurezza e controllo del territorio.

Commi 494, 499, 505

(Acquisizione centralizzata di beni e servizi)

Un novero di commi del disegno di legge - *dal comma 494 al 520* - persegue il rafforzamento dell'acquisizione centralizzata di beni e servizi.

Quivi sono state approvate dalla Camera dei deputati alcune modifiche.

Il **comma 494** limita la possibilità da parte delle amministrazioni pubbliche di approvvigionarsi al di fuori delle convenzioni Consip, richiedendo che il prezzo sia inferiore almeno del 10 per cento rispetto ai migliori corrispettivi indicati nelle convenzioni e accordi quadro della Consip medesima, con riferimento a talune categorie merceologiche.

La modifica approvata dalla Camera dei deputati dispone che tale differenziale di spesa del 10 per cento per poter procedere ad acquisti autonomi valga per le sole categorie merceologiche telefonia fissa e mobile, mentre per le restanti categorie carburanti extra-rete, carburanti rete, energia elettrica e gas per il riscaldamento il prezzo deve essere inferiore almeno del 3 per cento.

Il **comma 499** interviene sull'articolo 9, comma 3 del decreto-legge n. 66 del 2014, (relativo all'individuazione delle categorie di beni e servizi e delle soglie oltre le quali le amministrazioni pubbliche ricorrono obbligatoriamente alla Consip o agli altri soggetti aggregatori). La modifica approvata dalla Camera precisa che gli ambiti territoriali entro i quali possano operare i soggetti aggregatori (diversi dalla Consip e dalla centrale

di committenza regionale) coincida con la Regione di riferimento e, conseguentemente, si introducono disposizioni di coordinamento formale.

Il **comma 505** dispone per i contratti di acquisto di beni e servizi di importo superiore ad un milione di euro la predisposizione, da parte delle amministrazioni pubbliche interessate, di un apposito programma *biennale* (e dei suoi aggiornamenti) che va comunicato alle strutture ed agli uffici preposti al controllo di gestione, nonché pubblicato sul profilo del committente dell'amministrazione e sul sito informatico dell'Osservatorio dei contratti pubblici.

La modifica approvata dalla Camera dei deputati aggiunge un ulteriore periodo a tale comma, mediante cui si dispone la comunicazione e la pubblicazione anche di tutti i contratti stipulati in esecuzione del programma biennale e dei suoi aggiornamenti. Tale obbligo si applica anche ai contratti in corso alla data di entrata in vigore della legge di stabilità in esame.

Comma 511

(Riequilibrio dei contratti pubblici di servizi e forniture ad esecuzione continuata o periodica stipulati da un soggetto aggregatore)

Questo nuovo comma disciplina il riequilibrio, anche con riferimento ai contratti in corso, dei contratti pubblici relativi a servizi e forniture ad esecuzione continuata o periodica stipulati da un soggetto aggregatore, per l'adesione dei singoli soggetti contraenti, ove si registri una variazione nel prezzo tale da alterare l'originario equilibrio contrattuale (comunque nella misura di almeno il 10 per cento).

Comma 512

(Assunzioni di personale, in deroga, da parte delle Regioni per la funzionalità dei soggetti aggregatori)

Questo nuovo comma è volto a consentire alle Regioni la facoltà di assumere personale necessario ad assicurare la piena funzionalità dei soggetti aggregatori "in deroga ai vincoli previsti alla normativa vigente" nei limiti delle risorse derivanti dal Fondo per l'aggregazione degli acquisti di beni e di servizi, istituito presso il Ministero dell'economia (destinato al finanziamento delle attività svolte dai soggetti aggregatori). Tali assunzioni possono essere disposte derogando alla normativa vigente in materia di vincoli assunzionali.

Comma 590

(Personale impiegato nel Dipartimento della protezione civile)

Questo nuovo comma prevede continui a produrre effetti, nel limite di spesa di 1,5 milioni di euro (a valere sui pertinenti stanziamenti del bilancio della Presidenza del consiglio dei ministri), quanto stabilito dall'articolo 3, comma 7, del decreto-legge n. 4 del 2014, che riconosce, nelle more del rinnovo della contrattazione integrativa riguardante il personale della Presidenza del Consiglio dei ministri e comunque fino al 2015, per il triennio 2013-2015, integrazioni al trattamento economico accessorio al personale non dirigenziale, anche delle Forze Armate e delle Forze di Polizia, impiegato nelle strutture del Dipartimento della protezione civile.

Comma 599

(Lampedusa)

Questo nuovo comma proroga al 15 dic. 2016 il termine della sospensione degli adempimenti e dei versamenti dei tributi nell'isola di Lampedusa.

Comma 600

(Compenso per straordinari del dipartimento libertà civili del Ministero dell'interno)

Questo nuovo comma prevede che, con decreto del Ministro dell'interno di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sia individuata una quota parte delle risorse derivanti dai contributi versati in relazione alle istanze o dichiarazioni di elezione, acquisto, riacquisto, rinuncia o concessione della cittadinanza, resesi disponibili a seguito di riassegnazioni nel corso dell'anno, che può essere destinata alla corresponsione dei compensi per prestazioni di lavoro straordinario del personale del dipartimento per le libertà civili del Ministero dell'interno, anche in deroga alla normativa vigente. Il medesimo decreto ministeriale provvede all'autorizzazione delle prestazioni di lavoro straordinario del personale interessato.

Comma 636

(Divieto di acquisto autovetture per la Pubblica Amministrazione)

Questo nuovo comma proroga al 31 dicembre 2016 il divieto per le pubbliche amministrazioni inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), le autorità indipendenti e la Commissione nazionale per le società e la borsa (CONSOB) di acquistare autovetture e di stipulare contratti di locazione finanziaria aventi ad oggetto autovetture.

Commi 683, 685-688, 690 e 691

(Concorso alla finanza pubblica delle Regioni)

Il modificato **comma 683** e il relativo allegato 7, aumenta di 600 milioni di euro (portandolo da 1.300 a 1.900 milioni di euro) il contributo stabilito per la riduzione del debito delle Regioni a Statuto ordinario.

Il nuovo **comma 685** attribuisce alla Regione siciliana 900 milioni di euro per l'anno 2016. La somma è attribuita nelle more della definizione di una intesa sui rapporti finanziari tra Stato e Regione siciliana medesima che aggiorni il concorso della Regione agli obiettivi di finanza pubblica.

L'ultimo accordo con la Regione siciliana è stato sottoscritto il 9 giugno 2014, nell'ambito della definizione del patto di stabilità interno per il 2013 ed è stato recepito dall'articolo 42, commi da 5 a 8, del D.L. n. 133 del 2014. L'accordo stabilisce gli obiettivi della regione per il rispetto del patto di stabilità (per gli anni dal 2014 al 2017) e definisce il contenzioso in materia di riserva all'erario tra lo Stato e la Regione.

Il nuovo **comma 686** attribuisce alla Regione Valle d'Aosta 50 milioni di euro per l'anno 2016.

La somma è attribuita a compensazione della perdita di gettito dovuta alla rideterminazione dell'accisa sull'energia elettrica e sugli alcolici (spettante alla regione in base a norme statutarie) per il periodo 2011-2014, in attuazione di quanto stabilito nell'accordo sottoscritto tra Stato e Regione Valle d'Aosta il 21 luglio 2015.

L'accordo riguarda la definizione del patto di stabilità interno per il 2014 e 2015 per la Regione e gli enti locali del suo territorio e la definizione dei rapporti finanziari concernenti il subentro della regione allo Stato nei rapporti attivi e passivi con Trenitalia S.p.A. per i servizi di trasporto ferroviari locali in ambito regionale, nonché la definizione dei contenziosi pendenti tra Stato e Regione. I contenuti principali dell'accordo sono stati recepiti dall'art. 8-bis del D.L. n. 78/2015 che, tra l'altro,

stabilisce un trasferimento alla Regione di 120 milioni di euro per il 2015 erogato sia in relazione al subentro della regione allo Stato nella gestione del servizio ferroviario regionale sia a ristoro della perdita di gettito subita dalla regione a seguito delle modifiche alle accise sull'energia elettrica e sugli alcolici. L'accordo (all'art. 7) rinviava ad altra intesa la regolazione definitiva della perdita di gettito subita dalla Regione in conseguenza della rideterminazione delle suddette accise per il periodo 2011-2014.

Il nuovo **comma 687** concerne le somme giacenti sulla contabilità speciale costituita ai fini della ristrutturazione del debito delle Regioni ai sensi dell'art. 45 del D.L. n. 66/2014. La norma stabilisce che le somme giacenti e non utilizzate a tale scopo, siano versate all'entrata del bilancio dello Stato, nel 2016, per un importo pari a 1.550 milioni di euro.

Il nuovo **comma 688** stabilisce il versamento al bilancio dello Stato da parte di ciascuna Regione, della somma complessiva di 6,6 milioni di euro per il 2016, 9,8 milioni di euro per il 2017, 12,1 milioni di euro per il 2018 e 14,2 milioni di euro per il 2019. La quota di competenza di ciascuna Regione è determinata in proporzione agli importi di cui all'allegato 7, concernente il contributo alle regioni ai fini della riduzione del debito, stabilito dal comma 683 o con accordo in sede di Conferenza Stato-Regioni.

Il nuovo **comma 690** prevede che alle Regioni che non hanno rispettato nell'anno 2014 i vincoli del patto di stabilità interno e che hanno destinato al pagamento dei debiti commerciali di cui all'articolo 2 del D.L. n. 35/2013 una quota dell'obiettivo del patto di stabilità (quota superiore al 50 per cento, limitatamente alla parte eccedente il 2 per cento delle entrate del titolo I, escluse quelle destinate al finanziamento della sanità, e del titolo III registrate nell'ultimo consuntivo disponibile) si applicano esclusivamente le norme in materia di contrattazione integrativa (di cui all'articolo 10, comma 12-*septiesdecies*, del D.L. n. 192/2014) e non le ulteriori deroghe alla disciplina sanzionatoria per la violazione del patto di stabilità (di cui ai successivi commi del predetto articolo 10).

Il nuovo **comma 691** verte sul ripiano del disavanzo al 31 dicembre 2014 delle Regioni in deroga alle disposizioni contabili vigenti, disponendo che tale disavanzo possa essere ripianato nei dieci anziché in sette esercizi successivi a quote costanti.

Commi 729 e 737-740 *(Enti locali)*

Dettano disposizioni in materia di enti locali e sono stati introdotti dalla Camera dei deputati.

Il **comma 729** specifica che gli spazi finanziari ceduti dalla Regione agli enti locali del proprio territorio sono assegnati tenendo conto prioritariamente delle richieste avanzate dai Comuni con popolazione inferiore a 1.000 abitanti e dai Comuni istituiti per fusione a partire dall'anno 2011.

Si ha riguardo qui alla norma che consente alle Regioni - circa la flessibilità della regola del pareggio di bilancio in ambito regionale e nazionale - di autorizzare gli enti locali del proprio territorio a peggiorare il saldo per permettere un aumento degli impegni di spesa in conto capitale, purché sia garantito l'obiettivo complessivo a livello regionale mediante un contestuale miglioramento, di pari importo, del medesimo saldo dei restanti enti locali della regione e della regione stessa.

Il **comma 737** consente di utilizzare integralmente, per gli anni 2016 e 2017, i proventi delle concessioni edilizie e delle sanzioni previste dal Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia (d.P.R. n. 380 del 2001) per spese di manutenzione ordinaria del verde, delle strade e del patrimonio comunale, nonché per spese di progettazione delle opere pubbliche. Si escludono dall'applicazione di tale disposizione le sanzioni di cui all'art. 31, comma 4-bis, dello stesso Testo unico, vale a dire le sanzioni irrogate in caso di inottemperanza accertata alla ingiunzione alla demolizione di interventi eseguiti in assenza di permesso di costruire, in totale difformità da esso ovvero con variazioni essenziali.

Il **comma 738** proroga dal 31 dicembre 2015 al 31 dicembre 2016 la data fino alla quale resta elevato da tre a cinque dodicesimi il limite massimo di ricorso da parte degli enti locali ad anticipazioni di tesoreria, al fine di agevolare il rispetto dei tempi di pagamento nelle transazioni commerciali da parte delle pubbliche amministrazioni.

Il **comma 739** reca una norma di interpretazione autentica relativamente all'abrogazione della facoltà dei Comuni di aumentare le tariffe dell'imposta comunale sulla pubblicità. Tale abrogazione non ha effetto per i Comuni che si fossero già avvalsi di tale facoltà prima dell'entrata in vigore della medesima norma abrogativa.

Il **comma 740** rende esplicita l'esclusione delle società quotate e degli istituti bancari dal novero delle società partecipate alle quali le Pubbliche Amministrazioni non possono accordare aumenti di capitale, trasferimenti straordinari, aperture di credito, né garanzie, qualora dette società abbia registrato per tre esercizi finanziari consecutivi perdite di esercizio, o abbiano utilizzato riserve disponibili per ripianare perdite, eventualmente anche infrannuali. A tal fine è modificato il comma 19 dell'articolo 6 del decreto-legge n. 78 del 2010.

Commi 751-753

(Attività del Commissario per il piano di rientro di Roma capitale)

Questi commi sono stati introdotti dalla Camera dei deputati. Dettano disposizioni volte alla prosecuzione ed alla semplificazione dell'attività della gestione commissariale per il piano di rientro del debito pregresso di Roma capitale, istituita dall'articolo 78 del decreto-legge n.112 del 2008.

Il **comma 751** mira a semplificare le procedure per gli aggiornamenti del piano di rientro dall'indebitamento pregresso (previsto dall'articolo 14, comma 13-*bis*, del decreto-legge n. 78 del 2010) proponendo una nuova procedura. Essa prevede la revisione semestrale – il 31 maggio ed il 31 dicembre - del piano, su proposta del Commissario Straordinario, approvata entro il termine di 30 giorni con d.P.C.m. sentiti i Ministeri competenti. Per il 2016 vengono poste invece tre aggiornamenti, rispettivamente al 31 gennaio, 31 maggio e 30 novembre.

La disciplina vigente (di cui all'articolo 16, comma 4-*ter*, del decreto-legge n. 16 del 2014) stabilisce che le modifiche sono proposte dal Ministro dell'Interno di concerto con il Ministro dell'Economia, sentita l'Amministrazione Capitolina e previo parere del tavolo di raccordo interistituzionale e successivamente approvate con d.P.C.M.

Il **comma 752** dispone la salvezza degli effetti prodotti dal d.P.C.m. 27 agosto 2015, con cui è stata disposta la nomina dell'attuale commissario straordinario (Scozzese, in luogo del precedente commissario, Varazzani), nonché dal d.P.C.m. 21 settembre 2015, avente ad oggetto la ricognizione della attuale consistenza della massa passiva ed attiva compresa nel piano di rientro.

E' da presumere che tale salvaguardia sia riconducibile alle possibili conseguenze dell'annullamento del d.P.C.m. 27 agosto 2015 sopradetto, di nomina dell'attuale commissario straordinario, intervenuto con sentenza n.12706 del TAR Lazio del 4 novembre 2015.

In relazione alla nuova disciplina recata, il **comma 753** dispone le conseguenti abrogazioni.

Commi 754-763

(Misure per Province e Città metropolitane)

Il **comma 754** è stato modificato dalla Camera dei deputati onde incrementare il contributo ivi previsto per le Province e le Città metropolitane - da 400 milioni di euro annui a decorrere dal 2016 (di cui 150 milioni a favore delle Province e 250 milioni a favore delle Città metropolitane) - a 495

milioni per il 2016, 470 milioni per ciascuno degli anni dal 2017 al 2020 e 400 milioni di euro annui a decorrere dal 2021.

L'incremento del contributo è attribuito in favore delle Province, cui sono assegnate - in luogo dei 150 milioni prima previsti - 245 milioni nel 2016, 220 milioni negli anni dal 2017 al 2020 e 150 milioni a partire dal 2021.

Conseguentemente il nuovo **comma 755** i riduce il Fondo finalizzato alla concessione di un contributo in conto interessi agli enti locali su operazioni di indebitamento attivate nel 2015, da 125 a 30 milioni di euro per l'anno 2016 e da 100 a 30 milioni per ciascuno degli anni dal 2017 al 2020, a finalità di copertura.

I nuovi **commi da 756 a 760 e 762** recano disposizioni volte ad agevolare la gestione contabile e finanziaria delle Province e delle Città metropolitane, in considerazione del processo attuativo del riordino degli enti disposto dalla legge n. 56 del 2014.

Tra queste disposizioni, vale ricordarne qui solo alcune:

- si prevede che le province e le città metropolitane predispongono il bilancio di previsione per il solo anno 2016. Tale norma deroga alle norme di contabilità vigenti, che prevedono un bilancio triennale. Si dispone inoltre che, ai fini del mantenimento degli equilibri finanziari, gli enti in questione possono applicare al bilancio di previsione l'avanzo libero e quello destinato (che costituiscono quote dell'avanzo di amministrazione annuale) (**comma 756**);
- si dispone che per garantire l'equilibrio di parte corrente degli enti in questione nel 2016, le Regioni possano svincolare i trasferimenti già attribuiti agli stessi e confluiti nell'avanzo di amministrazione vincolato del 2015, con possibilità per le Province e Città metropolitane di applicare tali quote dell'avanzo al loro bilancio di previsione 2016, previa approvazione del rendiconto 2015 (**comma 758**). Lo svincolo può essere operato previa intesa in Conferenza Unificata;
- si estende all'anno 2015 la disapplicazione delle sanzioni consistenti nel divieto di procedere ad assunzioni di personale, che, in base alla legislazione vigente devono essere applicate nei confronti delle Regioni e degli enti locali nei casi di mancato rispetto dell'indicatore dei tempi medi nei pagamenti relativi agli acquisti di beni, servizi e forniture, ovvero di mancato rispetto da parte delle regioni e degli enti locali del patto di stabilità interno nonché dei termini perentori previsti per l'invio della certificazione del risultato finanziario raggiunto. Tale deroga è consentita al solo fine di favorire la ricollocazione del personale delle province presso regioni ed enti locali, in conseguenza del riordino recato dalla legge n. 56 del 2014 (la disapplicazione delle suddette sanzioni è già prevista con riferimento all'anno 2014, ai sensi dell'articolo 4,

comma 1, del decreto-legge n. 78 del 2015, che viene qui novellato) **(comma 760)**;

- si specifica che le disposizioni vigenti recanti misure di contenimento della spesa di personale degli enti locali, che fanno riferimento al patto di stabilità interno, devono ora intendersi riferite alle disposizioni in tema di pareggio di bilancio degli enti territoriali, introdotte dai commi 707 e seguenti del provvedimento in esame. Restano ferme le misure di contenimento delle spese di personale valide per gli enti non sottoposti alle regole del patto di stabilità interno (di cui all'articolo 1, comma 562, della legge n. 296 del 2006, che prevede per gli enti non sottoposti alle regole del patto di stabilità interno, che le spese di personale non possano superare il corrispondente ammontare dell'anno 2008; gli enti possono procedere all'assunzione di personale nel limite delle cessazioni di rapporti di lavoro a tempo indeterminato complessivamente intervenute nel precedente anno) **(comma 762)**.

Comma 764

(Personale delle Province)

Questo comma - già modificato presso la Camera dei deputati in Commissione Bilancio - è stato ulteriormente modificato colà in Assemblea, con un emendamento del Governo, a sua volta sub-emendato in misura non marginale. La risultante è una previsione che rimodula sia lo stanziamento sia la destinazione del Fondo in oggetto (il quale è finalizzato - nelle more del processo di riordino delle funzioni e del trasferimento definitivo del personale delle Province - alla corresponsione del trattamento economico a tale personale, che sia in soprannumero e in attesa di collocazione).

Lo stanziamento complessivo (originariamente di 100 milioni) è rideterminato in 60 milioni.

Di esso, il 66 per cento (ossia 39,6 milioni) sono previsti come destinati alle Province delle Regioni a Statuto ordinario che *non* riescano a garantire il mantenimento della situazione finanziaria corrente per il 2016. Tale stanziamento loro assegnato è previsto sia ripartito – entro il 28 febbraio 2016 – con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il MEF e il Ministro delegato per gli affari regionali, secondo modalità e criteri definiti nella Conferenza Stato-città ed autonomie locali.

La restante quota del 34 per cento (20,4 milioni) del medesimo Fondo concorre esclusivamente alla corresponsione del trattamento economico al personale soprannumerario delle amministrazioni pubbliche, nelle more del completamento del processo di riordino delle funzioni da parte delle Regioni e

del trasferimento definitivo di tale personale. Siffatta quota (del 34 per cento, si è ricordato) del Fondo è ripartita tra le amministrazioni interessate (in proporzione alle unità di personale dichiarato in soprannumero e non ancora ricollocato, come già prevedeva il testo originario del disegno di legge).

Comma 770

(Funzioni di polizia amministrativa locale)

Questo nuovo comma integra le disposizioni recate dall'articolo 5, comma 3, del decreto-legge n. 78 del 2015 che attribuisce alle leggi regionali la riallocazione delle funzioni di polizia amministrativa locale e del relativo personale nell'ambito dei processi di riordino delle funzioni provinciali – precisando che qualora le leggi regionali ricollochino le funzioni di polizia amministrativa locale e il relativo personale presso le città metropolitane e le province per l'esercizio delle funzioni di vigilanza connesse alle funzioni non fondamentali oggetto di riordino, con copertura dei relativi oneri, la dotazione organica degli enti di area vasta, ridotta ai sensi dell'articolo 1, comma 421, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è rideterminata in aumento in misura corrispondente al personale ricollocato.

Comma 775

(Trasferimento di partecipazioni azionarie connesse a Expo 2015)

Questo nuovo comma differisce dal 31 dicembre 2016 al 31 dicembre 2018, la data entro la quale deve operarsi il trasferimento, in regime di esenzione fiscale, alla città metropolitana di Milano e alla nuova provincia di Monza e di Brianza delle partecipazioni azionarie originariamente detenute in società per la gestione di infrastrutture comunque connesse all'esposizione universale denominata Expo 2015, dalla provincia di Milano e dalla provincia di Monza e Brianza, dopo il trasferimento transitoriamente operato alla regione Lombardia, ai sensi dell'art. 1, co.49 della legge n. 56/2014, che viene pertanto novellato.

Comma 776

(Stabilizzazione di personale regionale)

Questo nuovo comma interviene sull'articolo 1, comma 529 della legge n.147/2013 (legge di stabilità 2014), il quale dispone che le Regioni

che al 31 dicembre 2012 non si trovino in situazioni di eccedenza di personale in rapporto alla dotazione organica e che abbiano fatto ricorso all'utilizzo di personale assunto con contratto a tempo determinato della durata di 36 mesi, oggetto di proroghe anche non continuative negli ultimi 5 anni, a determinate condizioni possono procedere, con risorse proprie, alla stabilizzazione a domanda del personale interessato. L'emendamento, in particolare, interviene sulla platea dei soggetti ammissibili alla stabilizzazione, specificando che deve trattarsi di personale già in servizio alla data di entrata in vigore della legge di stabilità (ddl in esame) e che comunque abbia maturato i requisiti richiesti entro il 31 dicembre 2015.

Commi 965-973 e 986

(Risorse per il comparto difesa, sicurezza e soccorso pubblico)

Sono nuovi commi introdotti dalla Camera dei deputati.

Il **comma 965** istituisce presso il MEF un Fondo per il potenziamento degli interventi e delle dotazioni strumentali in materia di protezione cibernetica e sicurezza informatica nazionali, nonché per le spese connesse ai suddetti interventi, con una dotazione di 150 milioni per il 2016.

Il fondo è ripartito - prevede il **comma 966** - con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri previa deliberazione del Comitato interministeriale per la sicurezza della Repubblica (CISR), sentiti il Ministro dell'interno il Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica e i responsabili del Dipartimento delle Informazioni per la sicurezza (DIS), dell'Agenzia informazione e sicurezza esterna (AISE) e dell'Agenzia informazione e sicurezza interna (AISI), in via prioritaria tra tali organismi.

Il riparto è funzionale altresì all'attuazione di specifiche misure di rafforzamento di prevenzione e contrasto con mezzi informatici del crimine di matrice terroristica nazionale e internazionale.

Il **comma 968** prevede che un decimo della dotazione finanziaria del Fondo sia destinato al rafforzamento della formazione del personale del servizio polizia postale e delle comunicazioni, nonché all'aggiornamento della tecnologia dei macchinari e delle postazioni informatiche.

Il **comma 967** istituisce presso il MEF un Fondo per l'ammodernamento delle dotazioni strumentali e delle attrezzature anche di protezione personale in uso alle forze di polizia e al Corpo nazionale dei vigili del fuoco, con una dotazione finanziaria di 50 milioni di euro per il 2016.

I **commi 969 e 970** concernono il Ministero della difesa.

Il **comma 971** autorizza per il 2016 la spesa di 15 milioni per investimenti volti ad accrescere il livello di sicurezza delle sedi istituzionali

Il **comma 972** destina, nelle more dell'attuazione della delega sulla revisione dei ruoli delle forze di polizia, del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco e delle Forze armate, al personale non destinatario di un trattamento retributivo dirigenziale, appartenente ai Corpi di polizia, al Corpo nazionale dei vigili del fuoco, alle Forze armate, quale riconoscimento dell'impegno profuso ai fini di fronteggiare le eccezionali esigenze di sicurezza nazionale per l'anno 2016, un contributo straordinario pari a 960 euro su base annua, da corrispondere in quote di pari importo a partire dalla prima retribuzione utile e in relazione al periodo di servizio prestato nel corso del predetto anno. Per le citate finalità è autorizzata la spesa di 510,5 milioni di euro per l'anno 2016.

Il **comma 973** novella la legge n. 350 del 2003 sì da autorizzare la spesa di euro 944.958 per l'anno 2016, di euro 973.892 per l'anno 2017 e di euro 1.576.400 annui a decorrere dall'anno 2018, da destinare a provvedimenti normativi diretti all'equiparazione del personale direttivo del Corpo della polizia penitenziaria ai corrispondenti ruoli della Polizia di Stato. Si specifica, in particolare, che l'equiparazione concerne l'articolazione delle qualifiche, la progressione di carriera e il trattamento giuridico ed economico di tale personale.

Il **comma 986** anticipa (dal 1° ottobre 2016) al 1° marzo 2016 il termine a partire dal quale possono essere effettuate le assunzioni straordinarie nella Polizia di Stato, nell'Arma dei carabinieri e nel Corpo della Guardia di finanza autorizzate dal decreto-legge n. 78 del 2015 (suo articolo 16-ter), al fine di incrementare le attività di prevenzione e di controllo del territorio e di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica in relazione allo svolgimento del Giubileo straordinario.

Inoltre si autorizza la Polizia di Stato a bandire per l'anno 2016 un concorso nei limiti degli eventuali posti residui.

Commi 974-978

*(Programma per la riqualificazione urbana
e la sicurezza delle periferie)*

Questi nuovi commi disciplinano le procedure per la predisposizione di un "Programma straordinario di intervento per la riqualificazione urbana e la sicurezza delle periferie delle città metropolitane e dei comuni capoluogo di provincia".

Siffatto Programma è finalizzato alla realizzazione di interventi urgenti per la rigenerazione delle aree urbane degradate, l'accrescimento della sicurezza territoriale, al potenziamento delle prestazioni urbane anche in termini di mobilità sostenibile, sviluppo di pratiche di inclusione sociale, come quelle del terzo settore e del Servizio civile, all'adeguamento delle infrastrutture destinate ai servizi sociali e culturali, educativi e didattici, nonché alle attività culturali e, sulla base del sub 0.1.1.55, educative promosse da soggetti pubblici e privati (**comma 974**).

Il Programma sarà predisposto sulla base dei progetti inviati alla Presidenza del Consiglio dei Ministri entro il 1° marzo 2016, secondo le modalità stabilite con apposito bando, da approvarsi con d.P.C.m. Tale decreto dovrà essere emanato – di concerto con i Ministeri dell'economia, delle infrastrutture e dei beni culturali e sentita la Conferenza unificata – entro il 31 gennaio 2016 (**comma 975**).

Tale decreto dovrà altresì disciplinare la costituzione di un "Nucleo per la valutazione dei progetti", la documentazione da inviare a corredo dei progetti e i criteri per la loro valutazione (**comma 976**).

Con uno o più d.P.C.m. si provvede ad individuare i progetti, selezionati dal Nucleo, da inserire nel Programma, ai fini della stipula di convenzioni o accordi di programma (con gli enti promotori dei progetti medesimi) destinati a disciplinare le modalità e i tempi di realizzazione degli interventi (**comma 977**).

Per il finanziamento del Programma viene prevista l'istituzione di un apposito Fondo, con una dotazione di 500 milioni di euro per il 2016 (**comma 978**).

Le disposizioni in esame ricalcano quelle dettate, per l'istituzione e il finanziamento del "Piano nazionale per la riqualificazione sociale e culturale delle aree urbane degradate", dai commi 431-434 dell'articolo unico della legge n. 190 del 2014 (legge di stabilità 2015). Per l'attuazione di tale piano, che non è limitato ai Comuni maggiori ma aperto alla partecipazione di tutti i Comuni, il comma 434 di quella legge ha istituito un fondo denominato «Somme da trasferire alla Presidenza del Consiglio dei ministri per la costituzione del Fondo per l'attuazione del Piano nazionale per la riqualificazione sociale e culturale delle aree urbane degradate» con una dotazione di 50 milioni di euro per l'anno 2015 e di 75 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016 e 2017. In attuazione di tali commi è stato emanato il d.P.C.m. 15 ottobre 2015 che disciplina le modalità di individuazione dei progetti e prevede l'istituzione, presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, di un Comitato per la valutazione dei progetti.